

ORIGINALE

PROVVEDIMENTO/A.I.A. N° 199/25 DEL 26 LUG. 2011

DIREZIONE: AFFARI DELLA PRESIDENZA

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA

UFFICIO: Attività Tecniche Ecologiche

OGGETTO: Decreto Legislativo n. 156 del 3.4.2006 – VOLTURA AIA n. 22 del 16.10.2006 da San Marco S.p.A a SAN MARCO VEICOLI S.p.A.

DITTA SAN MARCO VEICOLI S.r.l.

Sede impianto: Atesa (CH) – c.da Saletti – zona industriale

Attività svolta: lavorazione di protezione superficiale di manufatti metallici attraverso processi di zincatura a caldo, verniciatura ad immersione in cataforesi, verniciatura a polvere e liquida

Codice IPPC: 2.3c) e 2.6

L'AUTORITA' COMPETENTE

D.G.R. 310 del 29.06.2009

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 concernente “norme in materia ambientale”;

RICHIAMATA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la D.G.R. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto 1 della D.G.R. 28/04 individuando AFFARI DELLA Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali Energia, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie 1, 2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4b), 6.4c) dell'

VISTA la Determinazione DF 76/05 del 22/07/05 recante “Modifica determina direttoriale DF/52/04 del 06.04.2004 - Individuazione Responsabile del Procedimento”;

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 22 del 16.10.2006, rilasciata alla Società San Marco – Industrie Costruzioni Meccaniche S.p.A. per l'impianto ubicato in Comune di Atessa (CH) – Z.I. C.da Saletti, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;

VISTA la nota datata 07.07.2011, con la quale la SAN MARCO VEICOLI s.r.l. avente sede legale in Zona Industriale n. 40 del Comune di Lanciano (CH), chiede che le venga volturata l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 22 del 16.10.2006, rilasciata alla Soc. San Marco S.p.A.

VISTA la documentazione allegata alla sopracitata istanza di voltura dell'Autorizzazione AIA n. 22/2006:

- Copia dell'atto di variazione – contratto d'affitto e preliminare d'acquisto d'azienda
- Copia dell'atto di certificato C.C.I.A.
- Copia documento d'identità del legale rappresentante
-

RITENUTO per quanto sopra di potersi procedere alla voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 22 del 16.10.2006 rilasciata alla Soc. San Marco per l'impianto ubicato in comune di Atessa (CH) – Z.I. Saletti a favore della SAN MARCO AUTOVEICOLI s.r.l. con sede legale in comune di Lanciano (CH) – Zona Industriale 40;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

RILASCIA

per tutto quanto espresso in premesse e che qui si intende integralmente riportato


VOLTURA alla Autorizzazione Integrata Ambientale n. 22 del 16.10.2006, da San Marco S.p.A. a SAN MARCO VEICOLI s.r.l. con sede legale in Comune di Lanciano (CH) Zona Industriale, nella persona del legale Rappresentante;

- a) Il presente provvedimento viene trasmesso alla Soc. San Marco Veicoli s.r.l. di seguito denominata Gestore, con sede legale in comune di Lanciano (CH) – Zona Industriale 40, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore;
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politiche Energetiche" della Direzione Affari della Presidenza, con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, e al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e ai punti 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento;



Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.


L'ESTENSORE
(Ing. Andrea Veschi)




IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Iris Flacco)



L'AUTORITA'
COMPETENTE
(Arch. Antonio Sorgi)



Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale Rappresentante pro-tempore o suo delegato:

07/12/2011 





GIUNTA REGIONALE

Autorizzazione N. 195/25 del : Rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n°22 del 16.10.06 . .

DIREZIONE: Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA

UFFICIO: Attività Tecniche Ecologiche

OGGETTO:

Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale – Rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n°35/50 del 09.01.2008 .

DITTA: SAN MARCO S.p.A. Industrie Costruzioni Meccaniche

Sede impianto: Sede impianto: Zona Industriale – Atesa (CH)

Attività svolta: lavorazione di protezione superficiale di manufatti metallici attraverso processi di zincatura a caldo, verniciatura ad immersione in cataforesi, verniciatura a polvere e liquida.

Codice IPPC: 2.3 c) e 2.6.All. VIII – D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

L'AUTORITÀ COMPETENTE

D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009

VISTA l' Autorizzazione Integrata Ambientale n. 22 del 16/10/2006 rilasciata alla Ditta **San Marco S.p.A.**, relativa all'impianto di lavorazione di protezione superficiale di manufatti metallici attraverso processi di zincatura a caldo, verniciatura ad immersione in cataforesi, verniciatura a polvere e liquida, ubicato nel Comune di Atesa (CH), in Zona Industriale;

VISTA la D.G.R. n. 310 del 29 giugno 2009 che ha modificato il punto 1 della DGR 28/04 individuando Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia, quale Autorità Competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente agli impianti di cui alle categorie 1,2,3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 b), 6.4 c) dell' Allegato I D.Lgs.59/05;

VISTO il D.Lgs. 29.06.2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 – cd. Correttivo Aria-VIA-IPPC", entrato in vigore il 26 agosto 2010, che oltre a novellare in maniera

estesa la Parte II[^] del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto riguarda le procedure VIA, VAS ed AIA, inserisce un dell'inquinamento" ed il DM 19 aprile 2006;

VISTA la parte III bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. inerente Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO l'art. 9 comma 3 del D.lgs.59/05, ora art.29 octies comma 3 del D.Lgs152/06, che riporta *"Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni 6 anni"*.

VISTO che al momento del rilascio dell'Autorizzazione la Ditta era certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 come risulta dal Certificato n. CERT-1521-2005-AE-BRI-SINCERT del 31/12/2005;

DATO atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale n.22 del 16/10/06 riporta all'art. 1 *" Il presente provvedimento ha validità di 5 anni a decorrere dalla data di emanazione "*

RITENUTO NECESSARIO procedere, alla rettifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 22 del 16/10/06 e ss.mm.ii. modificando il periodo di validità da 5 anni a 6 anni per le motivazioni sopracitate;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto

DI RETTIFICARE

(D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii)

l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 22 del 16/10/06 e ss.mm.ii.rilasciata alla Ditta **San Marco S.p.A.**, S.p.A., di seguito denominata Gestore, con sede legale zona Industriale 40 del comune di Lanciano (CH) nella persona del Legale Rappresentante, per l'esercizio dell'impianto di lavorazione di protezione superficiale di manufatti metallici attraverso processi di zincatura a caldo, verniciatura ad immersione in cataforesi, verniciatura a polvere e liquida, ubicato nel Comune di Atessa (CH), in Zona Industriale;

Art. 1

All'art. 1 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.22 del 16/10/06 la dicitura "5 anni" viene sostituita con "6 anni".

Art. 2

Il presente provvedimento rettifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 22 del 16/10/06 e ss.mm.ii e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Fermo restando quanto sopra riportato, restano invariati le prescrizioni, condizioni, obblighi e limiti previsti nell'autorizzazione n. 22 del 16/10/06 e ss.mm.ii.

Art. 3

- a) Il presente provvedimento viene redatto in numero due originali, di cui uno viene comunicato, ai sensi di legge, alla ditta **San Marco SPA**, di seguito con sede legale in zona Industriale 40 del comune di Lanciano (CH) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore
- b) Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio "Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA" della Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia con sede in Pescara, Via Passolanciano n. 75, come da art. 29-quater comma 15 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- c) Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzatorio, nonché al BURA per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, relativamente all'oggetto e agli artt. 1 e 2 del dispositivo del presente provvedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.


L'ESTENSORE
(Ing. Andrea Veschi)




IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Iris Flacco)



L'AUTORITA'
COMPETENTE
(Arch. Antonio Sorgi)



Firma e data per ricevuta della presente Autorizzazione Integrata Ambientale da parte del Legale Rappresentante pro-tempore o suo delegato:

10.06.2011 



AGENZIA REGIONALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE
DISTRETTO PROVINCIALE DI L'AQUILA
Cod. Fisc.: 91059790682 - P. I.V.A.: 01599980685

22 NOV 2011

Prot. N° *8052* / del
Rif. Vs. N° / del
(Prot. prec. N°)

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE
LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI, ENERGIA**
Servizio Politica Energetica, Qualità dell'aria e Sina
Via Passolanciano, 75 – 65100 Pescara

COMUNE DI SULMONA
3° SETTORE PIANIFICAZIONE/GESTIONE TERRITORIO E
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SUAP
VIA P. Mazara, 21
67039 SULMONA

OGGETTO: *Procedimento n°21/2011. Ditta Sistemi Sospensioni SPA.
Richiesta di pareri, atti preventivi comunque denominati dalle normative vigenti con
procedimento ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. **Precisazioni.***

In relazione alla nota del Comune di Sulmona del 4/11/2011 prot. 41950/GDL (ns.prot.n°7885 l'8/11/11) si precisa che la Ditta Sistemi Sospensioni SPA è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale n.124/93 del 24/06/09 rilasciata dalla Regione Abruzzo in virtù della quale esercisce l'impianto produttivo ubicato a Sulmona alla S.S. 17 Appulo Sannitica Km.94-96.

Pertanto i pareri in materia ambientale di competenza di questo Distretto saranno espressi nell'ambito di una modifica all'autorizzazione integrata ambientale, su richiesta della Regione Abruzzo, che è Responsabile del procedimento e a cui la presente nota è comunque inviata.

Pertanto si invita il Comune a trasmettere all'Autorità Competente i documenti inviati relativi alla "realizzazione di una pensilina metallica adibita a stoccaggio di liquidi infiammabili" ai fini del rilascio del nostro parere.

Distinti saluti.

Il Collaboratore
(Ing. Parlati Giustino)

Il Direttore del Distretto
(Dott.ssa Virginia Lena)



Certificato N° 205977
Progettazione e attività di
determinazioni analitiche e servizi
connessi nel campo dell'ambiente,
degli alimenti della tutela del
territorio e della salute pubblica

Direzione Centrale - Viale G. Marconi, 178 – 65100 Pescara Tel.: 085/450021 Fax: 085/4500201 E-mail: info@artaabruzzo.it
S.I.R.A. - C.da S. Martino – 64032 Atri (TE) Tel.: 085/8798891 Fax: 085/8798886 E-mail: sira@artaabruzzo.it
Dis. Prov.le di L'Aquila – Loc. Caselle di Bazzano, SP37 per Monticchio – 67100 L'Aquila Tel.: 0862/57971 Fax: 0862/579729 E-mail: dip.laquila@artaabruzzo.it
Dis. Prov.le di Chieti – Via Spezoli, 52 – 66100 Chieti Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dip.chieti@artaabruzzo.it
Dis. Prov.le di Pescara – Viale G. Marconi, 51 – 65126 Pescara Tel. 085/4254527 Fax: 085/4254505 E-mail: dip.pescara@artaabruzzo.it
Dis. Prov.le di Teramo – P.zza Martin Pennesi, 29 – 64100 Teramo Tel. 0861/2565500 Fax: 0861/2565528 E-mail: dip.teramo@artaabruzzo.it
Dis. Sub-Prop.le di S. Salvo-Vasto – Via Monte Grappa, 1 – 66050 S. Salvo (CH) – Tel. 0873/549387 Fax: 0873/545211 E-mail: dip.sansalvo@artaabruzzo.it

SAN MARCO VEICOLI S.r.l.

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Dott. PENNAGLIA Massimo nato il _____ a _____ (____),
residente a _____ (____), in via _____, Codice
Fiscale _____ in qualità di Legale Rappresentante della Ditta SAN MARCO VEICOLI Srl
con sede legale a Lanciano (CH), in Zona Industriale, 40 consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art.
75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità

DICHIARA

Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e della D.G.R. n. 862 del 13/08/2007, di
essere subentrato al Dott. Sergio De Angelis nato il 20/10/1934 a Lanciano (CH), residente a Lanciano (CH)
in Via del Verde n° 32 nella titolarità e nella gestione dell'impianto/complesso IPPC della ditta SAN
MARCO S.p.A. - Industrie Costruzioni Meccaniche ubicato in Atesa (CH), con Autorizzazione Ambientale
Iniziale n.22 del 16.10.2010 Partita IVA 0219370698 a partire dalla data del 01 Maggio 2011.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Lanciano, li _____


Il Nuovo Gestore
SAN MARCO VEICOLI
s.r.l. Socio Unico
Zona Industriale, 40
66034 LANCIANO (CH)
Cod. Fisc. e P. IVA 0236138 069 0

Il Vecchio Gestore
SAN MARCO S.p.A.
Industria Costruzioni Meccaniche
Il Vice Presidente
Avv. Sergio De Angelis

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo la mancata presentazione dei dati richiesti non permette l'avvio della procedura amministrativa per la quale è prodotta la seguente dichiarazione.

Validità prorogata ai sensi dell'art. 5
del D.L. n. 112/08, convertito dalla
L. n. 133/08 fino al 12/06/14

AJ 1682602



REP. OFFICINA DI ROMA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI
RIVOLI

CARTA D'IDENTITA'


N° AJ 1682602

DI

PENNAGLIA
MASSIMO

Cognome
Nome
nato il
(atto n. P. S.)
a
Cittadinanza
Residenza
Via
Stato civile
Professione
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura
Capelli
Occhi
Segni particolari

Firma del titolare
IL SINDACO
Impronta del dito indice sinistro
12/05/1947



PNNMSM47E12H355F

PENNAGLIA
MASSIMO
RIVOLI
TO

12/05/1947



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/10018/2011/CT00374

18/5/2011

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02361380690
del Registro delle Imprese di CHIETI
data di iscrizione: 12/04/2011

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 12/04/2011

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 173045

Denominazione: SAN MARCO VEICOLI S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede:
LANCIANO (CH) ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE, 40 CAP 66034

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: MIM@LEGALMAIL.IT

Costituita con atto del 08/04/2011

Durata della società:
data termine: 31/12/2050

OGGETTO SOCIALE:

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE, SOTTO L'OSSERVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DELLE LIMITAZIONI DI LEGGE, LE SEGUENTI ATTIVITA': - LA PROGETTAZIONE, LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI VEICOLI E PARTI DI ESSI; - LE COSTRUZIONI, I MONTAGGI E LE RIPARAZIONI MECCANICHE; - LA LAVORAZIONE E LO STAMPAGGIO DELLA LAMIERA IN GENERE; - LA COSTRUZIONI DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI; - LA COSTRUZIONE ED IL MONTAGGIO DI BARRIERE STRADALI, CONDOTTE PORTANTI, MURI PARA MASSI, RECINZIONI, BARRIERE ANTIRUMORE E PANNELLI FONCOASSORBENTI; - LA PRODUZIONE E MESSA IN OPERA ED ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE; - LA COSTRUZIONE ED IL MONTAGGIO DI CARPENTERIE E STRUTTURE METALLICHE EDILI IN GENERE; - LA PRODUZIONE DI MATERIALE E MANUFATTI PLASTICI DI OGNI TIPO; - LA REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI, CIVILI ED INDUSTRIALI, SENZA DISTINZIONE ALCUNA, COMPRESI I LAVORI DI COSTRUZIONE E REALIZZAZIONE DI GRANDI APPALTI DI OGNI NATURA, PUBBLICI E PRIVATI; - L'ESECUZIONE DI LAVORI DI VERNICIATURA E ZINCATURA PER CONTO TERZI; - LA COSTRUZIONE, IL MONTAGGIO, LA RIPARAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI CASSONI PER AUTOCARRI, SIA FISSI CHE RIBALTABILI E DI GRU DA SOLLEVAMENTO; - LA COSTRUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI FURGONATURA DI CASSONI E SEMIRIMORCHI, TRASFORMAZIONE DI AUTOCARRI, NONCHE' LA COSTRUZIONE E VENDITA DI ACCESSORI E COMPONENTI PER L'INDUSTRIA AUTO VEICOLARE E MOTOCICLISTICA. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE LE SEGUENTI ATTIVITA' FUNZIONALMENTE CONNESSE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, E PRECISAMENTE: * * * QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE; * * * CONCESSIONI DI AVALLI, FIDEJUSSIONI, IPOTECHE ED IN GENERE GARANZIE PERSONALI E REALI, ANCHE PER IMPEGNI ALTRUI, STIPULARE MUTUI PASSIVI ANCHE IPOTECARI, CEDERE O LOCARE INTERAMENTE O PARZIALMENTE LA PROPRIA ATTIVITA'; * * * ASSUNZIONI DI PARTECIPAZIONI OD INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA', IMPRESE, CONSORZI O ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI, ED IN RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D'IMPRESA AVENTI SCOPI ANALOGHI, AFFINI O CONNESSI. RESTA SALVA L'OSSERVAZIONE DELLE NORME



Prot.:CEW/10018/2011/CTO0374

18/5/2011

PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PER LE QUALI LA LEGGE RICHIEDE APPOSITE AUTORIZZAZIONI OD ISCRIZIONI, ED IN PARTICOLARE RESTANO ESPRESSAMENTE ESCLUSE: LE ATTIVITA' RISERVATE AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI; LE OPERAZIONI DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE; LE ATTIVITA' FINANZIARIE E LE OPERAZIONI DI RACCOLTA DEL RISPARMIO E DELL'ESERCIZIO DEL CREDITO; L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ASSICURAZIONE; L'ATTIVITA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE E TUTTE LE ALTRE ATTIVITA' VIETATE DALLA VIGENTE E FUTURA LEGISLAZIONE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO

- AMMINISTRATORE UNICO

numero componenti in carica: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

L'AMMINISTRATORE UNICO E' INVESTITO DEI POTERI INERENTI LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA', AD ECCEZIONE SOLO DI QUANTO DALLA LEGGE ESPRESSAMENTE RISERVATO ALL'ASSEMBLEA. SI APPLICA L'ART. 2381 C.C., E NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART. 2381 C.C. E QUELLE NON DELEGABILI AI SENSI DELLE ALTRE LEGGI VIGENTI. GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA'. L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI GENERALI, AMMINISTRATIVI E TECNICI DETERMINANDONE LE MANSIONI E LE EVENTUALI RETRIBUZIONI, NONCHE' PROCURATORI PER SINGOLI AFFARI O PER CATEGORIE DI AFFARI.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	10.000,00
sottoscritto	10.000,00
versato	10.000,00

conferimenti in DENARO

Conferimenti e benefici:

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

ATTIVITA'

Attività prevalente esercitata dall'impresa:

FABBRICAZIONE DI ALTRE PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI NCA

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/04/2011

Attività esercitata nella sede legale:

FABBRICAZIONE DI ALTRE PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI E LORO MOTORI NCA

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* PENNAGLIA MASSIMO (rappresentante dell'impresa)

nato a RIVOLI (TO) il 12/05/1947

codice fiscale: PNNMSM47E121355F

- AMMINISTRATORE UNICO nominato con atto del 08/04/2011



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/10018/2011/CTO0374

18/5/2011

presentazione il 08/04/2011
durata in carica FINO ALLA REVOCA
Data iscrizione: 12/04/2011

* Denominazione: METEC INDUSTRIAL MATERIALS S.R.L.
codice fiscale: 08539310014
Sede: CARMAGNOLA (TO) VIA VALOBRA 120 CAP 10022
- SOCIO UNICO iscritto nel libro soci dal 08/04/2011

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE
PIERLUIGI FEDERICI

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI F
MANZA DI TORINO N. 26204 DEL 5/11/1975.

RISCOSSI PER NR BOLLE 1 EURO 14,62
PER DIRITTI EURO 10,00
TOTALE EURO 24,62

TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 47671

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA
POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCURSALE IN CORSO, AI
SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

PREDISPOSTO TRAMITE IL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO PRESSO L'UFFICIO
REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO
AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/93

PER IL CONSERVATORE

ANTONIO MULAS

SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.F.R n.252 del 3/6/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede		
02361380690	SAN MARCO VEICOLI S.R.L.	CH		
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
PENNAGLIA	MASSIMO	M	TO	12/05/1947

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive
modificazioni.
La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Prot.:CEW/10018/2011/CT00374

18/5/2011

telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***

Contratto di Affitto e preliminare di Acquisto d'Azienda

tra

- Di Corsi Cosimo, nato a Torino il 4 settembre 1969, domiciliato in Rivoli, frazione Cascine Vica, via Ferrero n. 9/11, che interviene al presente atto nella qualità di procuratore speciale della società "SAN MARCO VEICOLI S.R.L." con sede in Lanciano (Chieti) Zona Industriale n. 40, capitale sociale euro 10.000,00, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Chieti 02361380690, giusta i poteri derivanti dalla procura speciale autenticata nella sottoscrizione dal Notaio A. Paradiso da Torino in data 20 aprile 2011, rep. n. 19253, che in originale si allega al presente atto segnata di lettera "A",
(di seguito, "Affittuario"),

(da una parte)

e

- Sideri Nicola, nato a Lanciano il 5 gennaio 1950, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della società "SAN MARCO S.P.A. - INDUSTRIA COSTRUZIONI MECCANICHE", in sigla enunciabile come "SAN MARCO S.P.A." con sede in Lanciano (Chieti) Zona Industriale n. 40, capitale sociale euro 4.237.400,00, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Chieti 02109370698, giusta i poteri derivanti dal verbale del consiglio di amministrazione del 21 aprile 2011, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto segnato di lettera "C",
(di seguito, "Locatore");

(dall'altra parte)

(di seguito, congiuntamente, le "Parti")

premesse che

- A. L'Affittuario è una società controllata da Metec Industrial Materials S.R.L., la quale controlla anche Industrie Riunite Manufatti Auto (I.R.M.A.) S.p.A. con sede legale in 66041 Atesa (CH), Contrada Saletti, Zona Industriale Val di Sangro, capitale sociale di Euro 3.750.000,00, interamente versato, codice fiscale e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Chieti 01545420695 ("I.R.M.A."); l'Affittuario appartiene al Gruppo Stola;
- B. Il Locatore opera nel settore dell'allestimento di veicoli commerciali e militari e nel settore della sicurezza e della protezione stradale e svolge le proprie attività presso i complessi industriali di sua proprietà siti in Atesa (CH) (il "Complesso Industriale Atesa") e Lanciano (CH) (il "Complesso Industriale Lanciano"), meglio descritti nell'Allegato B al presente Contratto; detiene inoltre il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale di SO.GE.CO. S.p.A. (la "Partecipazione SO.GE.CO.") con sede legale in 66041 Atesa (CH), Contrada Saletti, Zona Industriale snc, capitale sociale di Euro 765.000,00, codice fiscale e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Chieti 00389710690, società che svolge, quale appaltatore, alcune fasi di lavorazione dei prodotti del Locatore ("SO.GE.CO.") ed il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale di ESSE-GIESSE Carrozzerie Industriali s.r.l. (la "Partecipazione ESSEGIESSE") con sede legale in 66034 Lanciano (CH), Zona Industriale 38/A, capitale sociale di Euro 60.000,00, codice fiscale e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Chieti 02185310691, società che svolge, quale appaltatore, alcune fasi di lavorazione dei prodotti del Locatore ("ESSEGIESSE");
- C. Il Locatore intende presentare presso la sezione Fallimentare del Tribunale



competente, alternativamente, (a) un ricorso per la propria ammissione alla procedura di concordato preventivo (il "**Concordato**") sulla base di un piano (il "**Piano**") predisposto ai sensi dell'art. 160 del R.D. 267/1942 ("**Legge Fallimentare**"); ovvero (b) la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (l'"**Accordo**") ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. 267/1942 (di seguito, la procedura di concordato preventivo e la procedura di omologazione dell'Accordo, la "**Procedura**");

D. sia il Piano che l'Accordo prevedono, al fine di tutelare la continuità aziendale nell'interesse dei creditori e dei dipendenti del Locatore, (i) la stipulazione di un contratto di affitto con l'Affittuario avente a oggetto l'azienda del Locatore operante nel settore dell'allestimento di veicoli commerciali e militari e nel settore della sicurezza e della protezione stradale e costituita dall'insieme delle attività, passività, rapporti giuridici, diritti e obbligazioni come descritto nell'Allegato D (l'"**Azienda**"), e (ii) l'impegno dell'Affittuario ad acquistare e del Locatore a vendere l'Azienda entro 90 (novanta) giorni dall'Omologazione - come sotto definita, tutto quanto precede agli identici termini e alle condizioni del presente contratto (il "**Contratto**"), che dovrà essere parte essenziale e integrante del Piano o dell'Accordo;

E. ai fini del presente Contratto per "**Omologazione**" si intende il decreto con cui il competente Tribunale approva il Concordato ai sensi dell'art. 180 della Legge Fallimentare ovvero omologa l'Accordo ai sensi dell'art. 182-bis della Legge Fallimentare;

F. in tale contesto, il Gruppo Stola è stato individuato quale interlocutore idoneo a gestire l'Azienda, e a stipulare un accordo preliminare d'acquisto d'azienda, come da proposta che I.R.M.A. ha inviato al Locatore e della quale il Contratto costituisce parte integrante, ove il contenuto non venga derogato dal presente contratto (la "**Proposta**");

G. successivamente all'accettazione della Proposta, le Parti hanno constatato l'impossibilità di limitare il perimetro dell'Azienda al numero massimo di dipendenti oggetto della Proposta, nonché la necessità di ricomprendere nel perimetro dell'Azienda il reparto verniciatura, parte integrante del ciclo produttivo dell'Azienda ed attualmente condotto da ESSEGIESSE, e pertanto hanno inteso modificare il contenuto dell'accordo di cui alla Proposta nei termini ed alle condizioni di cui al presente contratto.

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse e Allegati

1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di affitto e preliminare d'acquisto d'azienda (di seguito, il "**Contratto**").

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Il Locatore concede in affitto all'Affittuario, che accetta, l'Azienda come descritta nell'Allegato D, con effetto dal 1° maggio 2011 (la "**Data di Efficacia**"), a condizione che si siano verificate le condizioni di cui all'art. 12.1, e fatto salvo quanto previsto nell'ultimo paragrafo dell'art. 12.1.

Articolo 3 - Attività e Passività escluse

3.1 L'Azienda, concessa in locazione all'Affittuario, ai sensi del presente Contratto è l'insieme dei soli beni, attività, passività e rapporti giuridici elencati e descritti nell'Allegato D del presente Contratto, fermo restando che rimangono in ogni caso espressamente esclusi:

- (i) tutti i rapporti debitori e creditori, ivi compresi i ratei attivi e passivi, le attività, i diritti, gli obblighi, le responsabilità, i debiti e/o le passività anche potenziali, ivi comprese quelle relative ai rapporti con i dipendenti e/o a imposte e tasse di qualsiasi tipo, e/o i costi sorti e riferentisi al periodo anteriore alla data di efficacia come definita nel successivo Articolo 12 (di seguito, la "Data di Efficacia") del presente Contratto;
- (ii) i fondi di trattamento di fine rapporto relativi ai dipendenti addetti all'Azienda per il periodo precedente la Data di Efficacia del presente Contratto, salvo quanto previsto al successivo Articolo 4;
- (iii) i crediti esistenti alla Data di Efficacia e quelli sorti e riferentisi a consegne di merci avvenute anteriormente alla Data di Efficacia;
- (iv) i debiti esistenti alla Data di Efficacia e quelli sorti e riferentisi a consegne di merci avvenute anteriormente alla Data di Efficacia;
- (v) il magazzino, i pezzi di ricambio ("spare parts" e "wear parts"), salvo i pezzi di ricambio che, secondo gli usi correnti di mercato vengono consegnati unitamente al macchinario al momento dell'acquisto del medesimo o al momento della sostituzione di parti di macchinario e che verranno in buona fede identificati dalle Parti entro 3 mesi dalla Data di Efficacia (i "Pezzi di Ricambio Affittati"). Al fine di evitare qualsiasi dubbio, le Parti concordano che i Pezzi di Ricambio Affittati del Locatore saranno parte dell'Azienda ai sensi del presente Contratto;
- (vi) tutto il contenzioso di cui il Locatore sia parte;
- (vii) tutti i rapporti di lavoro dipendente diversi da quelli elencati nell'Allegato D, § 3;
- (viii) ogni responsabilità in materia ambientale;
- (ix) tutte le fidejussioni e garanzie di qualsiasi genere prestate dal Locatore a favore di terzi;
- (x) la Partecipazione SO.GE.CO;
- (xi) la Partecipazione ESSEGIASSE.

3.2 In particolare, per effetto delle esclusioni di cui al precedente Articolo 3.1:

- (i) l'Affittuario, non risponderà di alcun debito del Locatore, compresi quelli maturati verso i dipendenti (quali TFR, ferie, ratei tredicesima e quattordicesima ecc), sia in base ai rapporti di lavoro dipendente in essere alla Data di Efficacia ed elencati nell'Allegato D - § 3, sia in base ad altri rapporti di lavoro con il Locatore, anche se non ancora determinato e/o scaduto, derivante da qualsiasi tipo di atto, fatto e/o circostanza riferibile al periodo precedente la Data di Efficacia. Fermo restando quanto precede, l'Affittuario potrà effettuare pagamenti anticipati dei canoni di affitto dell'Azienda e/o del Prezzo effettuando direttamente pagamenti ai dipendenti del Locatore, ovvero al fornitore dell'energia elettrica, senza che ciò comporti alcun obbligo in favore dei dipendenti, del fornitore o del Locatore od accollo dei relativi debiti;
- (ii) l'Affittuario non risponderà di eventuali debiti tributari e/o previdenziali (anche se non ancora accertati) relativi alla gestione dell'Azienda, né di alcun debito, danno, perdita, passività di qualsiasi tipo, natura e ammontare, che derivi da tale gestione e/o comunque derivante da qualsiasi tipo di atto, fatto e/o circostanza riferibile al periodo precedente la Data di Efficacia.

3.3 Restano a carico del Locatore tutti i contenziosi, attuali o futuri, ad oggi conosciuti o meno, derivanti da qualsiasi atto, fatto e/o circostanza riferibile al periodo precedente la Data di Efficacia ed i rapporti attivi e passivi ad essi relativi, ovvero in ogni caso estranei all'Azienda.

3.4 Il Locatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Affittuario in relazione



a qualsiasi pretesa avanzata da terzi in merito a qualsiasi atto, fatto e/o circostanza riferibile all'Azienda e relativi al periodo precedente la Data di Efficacia.

Articolo 4 - Rapporti con il personale

4.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 2 e 3, al momento di cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, del presente Contratto, compresa la cessazione conseguente al trasferimento della proprietà dell'Azienda all'Affittuario, il personale a quel momento in forza all'Affittuario verrà trasferito al Locatore che si impegna, sin da ora, a riprenderlo in carico. L'Affittuario provvederà a trasferire al Locatore il fondo TFR maturato durante il periodo di affitto dell'Azienda e a corrispondere al Locatore un ammontare corrispondente a quello del fondo trasferito in conformità alle disposizioni in vigore, o, in caso di richiesta, a liquidarlo direttamente ai singoli dipendenti, se così richiesto, fatte salve le condizioni previste in caso di cessione dell'Azienda ai sensi degli articoli 18 e seguenti del presente Contratto.

Articolo 5 - Subentro nei contratti

5.1 L'Affittuario, alla Data di Efficacia, subentrerà in tutti i contratti attualmente esistenti in relazione all'esercizio dell'Azienda così come attualmente condotta, inclusi, senza limitazione, i contratti menzionati nell'Allegato D, fermo restando che l'Affittuario non sarà responsabile per i relativi debiti sorti nel periodo anteriore alla Data di Efficacia.

5.2 Con riferimento agli eventuali contratti di leasing e di subleasing troverà applicazione l'Articolo 13.2.

Articolo 6 - Utenze e Concessioni Amministrative

6.1 Il Locatore si impegna a svolgere ogni attività utile e necessaria al trasferimento e/o alla volturazione in favore dell'Affittuario di tutte le licenze o concessioni amministrative di esercizio o autorizzazioni o accreditamenti richiesti per lo svolgimento delle attività dell'Azienda (le "Autorizzazioni") e si obbliga, inoltre, a fornire tutta la documentazione necessaria al fine di garantire la piena disponibilità delle singole componenti dell'Azienda.

6.2 In particolare il Locatore dichiara e garantisce di essere titolare di tutte le Autorizzazioni o accreditamenti necessari ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari (anche comunitarie) per la conduzione dell'Azienda come attualmente condotta (incluse le autorizzazioni e gli accreditamenti per gli allestimenti di veicoli militari e la loro fornitura allo Stato).

6.3 Per l'ipotesi in cui - nonostante tutti gli sforzi profusi dalle Parti - anche solo una delle Autorizzazioni, licenze e/o dei permessi rilevante per la conduzione dell'Azienda (incluse, in particolar modo, le autorizzazioni e gli accreditamenti per gli allestimenti di veicoli militari e la loro fornitura allo Stato italiano e a stati esteri) non fosse trasferita o comunque rilasciata all'Affittuario e a causa di detto mancato trasferimento e/o rilascio, la produzione riveniente dall'Azienda fosse ridotta per più del 20% (venti per cento) rispetto alla produzione attuale, l'Affittuario avrà il diritto di recedere immediatamente dal presente Contratto.

6.4 Il Locatore si impegna a svolgere ogni attività utile e necessaria al trasferimento e/o alla volturazione in favore dell'Affittuario di tutte le utenze.

Articolo 7 - Corrispettivo

7.1 Il corrispettivo annuo per l'affitto dell'Azienda è fissato in complessivi Euro 120.000,00 (centoventimila/00), oltre IVA, e verrà corrisposto in rate mensili anticipate da computarsi dalla Data di Efficacia.

La prima rata verrà versata entro 10 giorni dalla Data di Efficacia.

Articolo 8 - Gestione dell'Azienda

8.1 L'Affittuario gestirà l'Azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservarne l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti. L'Affittuario è autorizzato a gestire l'Azienda sotto la propria ditta, anche in deroga all'art. 2561 del codice civile. L'Affittuario potrà intervenire liberamente sull'organizzazione e/o la gestione dei fattori produttivi dell'Azienda. L'Affittuario sarà libero di determinare il livello delle scorte dell'Azienda, anche in deroga all'art. 2561 del codice civile purché la sua politica di gestione delle scorte sia sufficiente ad assicurare una efficiente attività d'impresa.

8.2 Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 3 e 4, l'Affittuario sosterrà tutti gli oneri, i costi e le spese inerenti alla gestione e conduzione dell'Azienda sorti successivamente alla Data di Efficacia e per tutta la durata dell'affitto dell'Azienda ai sensi del presente Contratto. Resta inteso che l'Affittuario non è e non sarà responsabile per le obbligazioni e i debiti di qualsivoglia natura che siano riferibili o derivino da atti, fatti o circostanze anteriori alla Data di Efficacia, ovvero comunque estranei all'Azienda.

8.3 L'Affittuario sarà tenuto a provvedere ai servizi di ordinaria manutenzione dei beni che sono parte dell'Azienda come pure dei locali nei quali le attività di detta Azienda sono condotte. L'Affittuario avrà il diritto di effettuare le modifiche e sostituzioni dei beni che si rendessero necessarie ai fini della conduzione dell'Azienda e/o di spostare i macchinari e/o le apparecchiature dai locali in cui essi sono attualmente ubicati in altri locali.

L'Affittuario non avrà diritto ad alcun risarcimento per le modifiche e sostituzioni effettuate.

Articolo 9 - Diritto di ispezione e concessione di spazi e servizi

9.1 Il Locatore avrà il diritto di visitare gli impianti e i luoghi dove sono svolte le attività relative all'Azienda, preavvertendo l'Affittuario con un congruo anticipo e concordando con esso tempi e modalità, onde evitare intralci e pregiudizio alla normale conduzione delle attività.

9.2 Il medesimo diritto di ispezione è riconosciuto altresì al Commissario Giudiziale nominato nell'ambito della Procedura, nel caso di ammissione del Locatore al Concordato ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

9.3 L'Affittuario concederà in comodato al Locatore, che accetta, idonei locali che verranno individuati dalle Parti per la gestione delle operazioni della Procedura e per la conservazione dei documenti del Locatore e di quelli della Procedura. L'Affittuario metterà a disposizione della Procedura, a fronte di un adeguato rimborso dei costi, la struttura contabile, informatica e le necessarie risorse umane per portare a termine gli adempimenti amministrativi, fiscali e contabili del Locatore nei modi e nei tempi previsti dalla legge e dal presente Contratto.

Articolo 10 - Requisiti dell'Azienda

10.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Locatore con riferimento all'Azienda, dichiara e garantisce che l'Azienda è l'insieme di tutti i beni, attività, passività, rapporti giuridici, autorizzazioni necessari e sufficienti a condurre le attività dell'Azienda come originariamente condotte dal Locatore alla Data di Efficacia, eccettuate le sole esclusioni di cui all'Articolo 3 che precede. Il Locatore rilascia, inoltre, all'Affittuario le dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato 10.1. con riferimento alla Data di Efficacia, nonché, in caso di vendita dell'Azienda all'Affittuario, anche alla Data del Closing.

10.2 Le Parti convengono che nel caso in cui le dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato 10.1 o altrimenti contenute nel presente contratto rilasciate dal Locatore siano incsaste e/o incomplete e/o inveritiere l'Affittuario avrà il diritto di



6

risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1453 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei relativi danni.

Articolo 11 - Durata

11.1 La durata del presente Contratto è convenuta in 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla Data di Efficacia di cui al successivo Articolo 12, prorogabile di ulteriori 12 (dodici) mesi, a richiesta e discrezione dell'Affittuario, mediante comunicazione scritta da inviarsi prima della scadenza, e subordinatamente al fatto che le condizioni previste per l'acquisto dell'Azienda all'Articolo 23 non si fossero tutte verificate prima dello scadere del predetto termine di 24 mesi.

11.2 In considerazione degli oneri e degli impegni assunti dall'Affittuario ai sensi del presente Contratto, inclusi gli impegni a lungo termine nei confronti dei clienti e, quindi, fermo restando il diritto dell'Affittuario alla corresponsione dell'equo indennizzo di cui all'art. 79 della Legge Fallimentare, per il caso che vi sia la dichiarazione di fallimento ovvero la sottomissione ad altra procedura concorsuale del Locatore ai sensi della legge italiana, il curatore, il liquidatore ovvero il commissario straordinario che sarà nominato dalle autorità competenti avrà il diritto di recedere dal presente Contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, detto recesso avrà efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione da parte dell'Affittuario.

Articolo 12 - Condizioni sospensive e risolutive dell'affitto dell'Azienda; Data di Efficacia

12.1 L'affitto dell'Azienda è sottoposto alle seguenti condizioni sospensive:

- adempimento a tutti gli obblighi previsti dall'art. 47 della L. 428/1990 e successive modifiche e integrazioni,
- accordo con tutte le organizzazioni sindacali con il quale sia riconosciuta l'esigenza di ricorrere a tutti gli ammortizzatori sociali disponibili e l'esistenza di almeno n. 60 (sessanta) esuberi nell'ambito dell'Azienda e definito il relativo processo di licenziamento collettivo, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 223/91 e successive modificazioni;
- liberatoria a favore dell'Affittuario in relazione a tutti i debiti e/o le passività anche potenziali relative ai rapporti con i dipendenti dell'Azienda, compresi i fondi di trattamento di fine rapporto riferentisi al periodo anteriore alla Data di Efficacia, che dovrà essere sottoscritta da parte di tutti i dipendenti dell'Azienda, e formalizzata con le modalità che la rendano inoppugnabile ai sensi di legge;
- conseguimento da parte dell'Affittuario dell'avvalimento di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili ai sensi di legge;
- nel caso in cui la stipulazione del Contratto configuri una concentrazione ai sensi della normativa italiana in materia di tutela della concorrenza e della mercato, autorizzazione incondizionata della stessa da parte dell'Autorità Italiana della Concorrenza e del Mercato.
- stipulazione di un contratto di affitto dell'azienda di SO.GE.CO. che il Locatore promette venga stipulato da SO.GE.CO. e che l'Affittuario si impegna a stipulare, contratto di affitto comprensivo dell'immobile attualmente di sua proprietà, con un numero di dipendenti non superiore a n. 22 (ventidue), con un canone annuo di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), con durata di 6 (sei) anni, rinnovabili di ulteriori 6 (sei) anni, a termini e condizioni analoghi al contratto di affitto dell'Azienda; tale contratto di affitto prevederà nel caso in cui

SO.GE.CO decida di vendere l'azienda o l'immobile il diritto di prelazione a favore dell'affittuario in relazione all'acquisto dell'azienda o dell'immobile,

o stipulazione di un contratto di affitto e preliminare d'acquisto dell'azienda di ESSEGIESSE; che il Locatore promette venga stipulato da ESSEGIESSE e che l'Affittuario si impegna a stipulare, contratto di affitto e preliminare d'acquisto comprensiva dell'immobile attualmente nella sua disponibilità, con un numero di dipendenti non superiore a n. 18 (diciotto), con un canone mensile di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), con durata di 2 (due) anni, rinnovabili di 1 (un) ulteriore anno, a termini e condizioni analoghi al contratto di affitto dell'Azienda; tale contratto di affitto prevederà, nel caso in cui ESSEGIESSE S.r.l. decida di vendere l'azienda, il diritto di prelazione a favore dell'affittuario in relazione all'acquisto dell'azienda, e un prezzo di acquisto per l'acquisto dell'Azienda da determinarsi da un terzo, in ogni caso non superiore a Euro 600.000,00 (seicentomila virgola zero zero) dal quale dovranno detrarsi i canoni di affitto, i debiti con i dipendenti, ed eventuali indennizzi;

o i soci del Locatore avranno stipulato con l'Affittuario un patto di non concorrenza conforme al testo di cui all'Allegato 12.1.

rimanendo inteso che il presente Contratto avrà effetto alla Data di Efficacia, a condizione che si siano esattamente verificate le predette condizioni.

In caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui sopra entro il 15 maggio 2011, il presente Contratto dovrà intendersi definitivamente senza effetti e privo di ogni efficacia, salvo eventuale rinuncia alla condizione da parte dell'Affittuario.

12.2 Il presente Contratto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:

o revoca di una qualunque Autorizzazione (con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle autorizzazioni e gli accreditamenti per gli allestimenti di veicoli militari e la loro fornitura allo Stato) per fatto non imputabile all'Affittuario;

o revoca di uno qualunque dei contratti di appalto e fornitura attualmente in corso per fatto non imputabile all'Affittuario;

o Mancato deposito, entro 60 (sessanta) giorni, presso il Tribunale competente, del ricorso per l'ammissione del Locatore al Concordato sulla base del Piano, ovvero mancato deposito della domanda per l'omologazione dell'Accordo, in entrambi i casi in conformità alle previsioni di cui al presente contratto;

o Assenza o revoca di qualsiasi autorizzazione ambientale per l'esercizio dell'attività dell'Azienda, per causa imputabile al Locatore, anche in relazione al periodo precedente la Data di Efficacia.

12.3 La formulazione di una proposta di contratto di affitto e preliminare di acquisto della azienda essegiesse da parte dell'affittuario di cui ai termini e condizioni del 12.1, sebbene dedotta in condizione rappresenta un obbligo a carico dell'affittuario

Articolo 13 - Contratti di leasing

13.1 Qualora non fosse possibile il trasferimento all'Affittuario, unitamente all'Azienda, dei contratti di leasing, finanziario e/o operativo (i "Contratti di Leasing"), il Locatore subloca, per l'intera durata del Contratto e alle medesime condizioni economiche - per un canone pari a quello dovuto dal Locatore ai sensi dei Contratti di Leasing - i beni di cui ai suddetti contratti. Le Parti convengono che il canone dovuto ai sensi dei Contratti di Leasing vigente il presente Contratto è a carico dell'Affittuario e che detto canone sarà corrisposto per conto del Locatore direttamente alle società di leasing (con ciò determinando una riduzione degli



ammontari dovuti alle predette società di leasing ai sensi dei sopra citati Contratti di Leasing).

13.2 Con riferimento a quanto previsto dall'Articolo 13.1 che precede, il Locatore fornirà adeguata prova scritta, contestualmente o prima della Data di Efficacia (come definita all'Articolo 12.1) dell'ottenimento del consenso dei terzi necessario ai fini della sublocazione, ovvero, in via alternativa, ai fini del comodato a favore dell'Affittuario dei beni di cui ai Contratti di Leasing; per l'ipotesi in cui dette terze parti non dovessero prestare il proprio consenso alla sub-locazione o al comodato, e, conseguentemente, la produzione riveniente dall'Azienda fosse ridotta per più del 10% (dieci per cento) rispetto alla produzione attuale, l'Affittuario avrà il diritto di recedere immediatamente dal presente Contratto.

Articolo 14 - Consegna dell'Azienda

14.1 La consegna dell'Azienda avverrà alla Data di Efficacia. L'Affittuario dichiara di aver avuto la possibilità di visitare i locali dove si svolgono attualmente le attività dell'Azienda e di averli esaminati unitamente ai macchinari, agli impianti e alle immobilizzazioni materiali che sono parte dell'Azienda oggetto del presente Contratto.

Articolo 15 - Divieti

15.1 Fatta eccezione per le società facenti parte del Gruppo Stola, e Gruppo Metec l'Affittuario non è autorizzato a costituire diritti a favore di terzi sull'Azienda o su singoli beni facenti parte dell'Azienda. In particolare, è fatto espresso divieto all'Affittuario di subaffittare e/o dare in comodato a terzi, in tutto od in parte, l'Azienda o anche solo uno qualsiasi dei rami d'azienda di cui essa si compone senza il preventivo consenso scritto del Locatore e/o della Procedura.

Articolo 16 - Riconsegna dell'Azienda

16.1 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 11.2, alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente Contratto, ivi compresa la cessazione derivante dall'acquisto dell'Azienda da parte dell'Affittuario ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 18, l'Affittuario si impegna a restituire l'Azienda al Locatore che si impegna a riceverla, nello stato di normale efficienza in cui l'ha ricevuta dal Locatore, salvo il normale deperimento, obsolescenza, consumo e logorio derivante dall'uso dei beni strumentali che la compongono, senza onere alcuno per l'Affittuario. Resta espressamente inteso che, come il magazzino non fa parte dell'Azienda alla data di stipula del presente Contratto, così non farà parte dell'Azienda alla data di cessazione del presente Contratto per qualunque causa, fatto salvo il caso di acquisto dell'Azienda da parte dell'Affittuario ai sensi di quanto previsto all'articolo 18.2(i) - essendo il magazzino di proprietà del Conduttore.

Articolo 17 - Diritto di Prelazione a favore dell'Affittuario

17.1 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili in caso di trasferimento di azienda o ramo d'azienda, e salvo quanto comunque evidenziato alla lettera D in Premessa, il Locatore concede all'Affittuario, che accetta, il diritto di prelazione all'acquisto dell'Azienda.

Articolo 18 - Impegno all'acquisto dell'Azienda

18.1 Il Locatore, sul presupposto della Omologazione della Procedura, e ai termini e alle condizioni tutti di cui al presente Contratto, promette di vendere all'Affittuario, che sui medesimi presupposti e ai medesimi termini e condizioni, promette di acquistare, l'Azienda, come meglio identificata all'articolo 18.2, libera, nel suo complesso e con specifico riferimento a ciascuno dei beni che la costituiscono, da ipoteca, ogni vincolo, onere o gravame, con la sola eccezione di quelli a garanzia dei debiti di cui all'art. 18.2 (ii) mediante stipulazione di un con-

Contratto di Affitto d'Azienda

tra

- Di Corsi Cosimo, nato a Torino il 4 settembre 1969, domiciliato in Rivoli, frazione Cascine Vica, via Ferrero n. 9/11, che interviene al presente atto nella qualità di procuratore speciale della società **"SAN MARCO VEICOLI S.R.L."** con sede in Lanciano (Chieti) Zona Industriale n. 40, capitale sociale euro 10.000,00, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Chieti 02361380690, giusta i poteri derivanti dalla procura speciale autenticata nella sottoscrizione dal Notaio A. Paradiso da Torino in data 20 aprile 2011, rep. n. 19254, che in originale si allega al presente atto segnata di lettera "A",

(di seguito, "Affittuario"),

(da una parte)

e

- Sideri Marco, nato a Lanciano l'1 maggio 1966, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della società **"SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI - SO.GE.CO. S.P.A."** con sede in Atesa (Chieti) Frazione Contrada Saletti, Zona Industriale snc, capitale sociale euro 765.000,00, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Chieti 00389710690, giusta i poteri derivanti dal verbale del consiglio di amministrazione del 21 aprile 2011, che in copia conforme all'originale si allega al presente atto segnato di lettera "C",

(di seguito, "Locatore");

(dall'altra parte)

(di seguito, congiuntamente, le "Parti")

premesso che

A. L'Affittuario è una società controllata da Metec Industrial Materials S.R.L., e appartiene al Gruppo Stola attivo nel settore della produzione industriale e commercializzazione di componenti per l'industria automobilistica;

B. In data 21 aprile 2011 in corso di registrazione l'Affittuario ha stipulato con San Marco S.p.A. un contratto di affitto e preliminare di acquisto d'azienda avente a oggetto l'azienda di San Marco S.p.A. operante nel settore dell'allestimento di veicoli commerciali e militari e nel settore della sicurezza e della protezione stradale (l'"Azienda San Marco");

C. Il Locatore è società controllata da San Marco S.p.A. che detiene il 75% del capitale sociale della stessa e per la quale il Locatore svolge, quale appaltatore, alcune fasi di lavorazione dei prodotti realizzati attraverso l'Azienda San Marco di cui alla premessa che precede, in particolare attività di preparazione, assemblaggio e montaggio di componenti per l'industria automobilistica civile e militare;

D. Le attività di cui alla Premessa C che precede sono dal Locatore svolte presso lo stabilimento industriale di proprietà del Locatore sito in Atesa (CH), Contrada Saletti, Zona Industriale e meglio descritto dell'Allegato D al presente Contratto (l'"Immobile");

E. Nell'ambito dell'operazione che ha portato all'affitto dell'Azienda San Marco e al fine di promuovere l'efficiente gestione di tutte le fasi della lavorazione dei prodotti dell'Azienda San Marco, si rende opportuno per l'Affittuario affittare anche il ramo d'azienda con il quale il Locatore svolge le attività di preparazione, assemblaggio e montaggio di componenti per l'industria automobilistica civile e militare (il "Ramo d'Azienda").



tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse e Allegati

1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di affitto di ramo d'azienda (di seguito, il "Contratto").

Articolo 2 - Oggetto

2.1 Il Locatore concede in affitto all'Affittuario, che accetta, il Ramo d'Azienda e comprendente, in particolare, l'Immobile.

Articolo 3 - Attività e Passività escluse

3.1 il Ramo d'Azienda concesso in locazione all'Affittuario, ai sensi del presente Contratto è l'insieme dei soli beni - mobili e immobili -, attività e rapporti giuridici necessari alla conduzione delle attività di preparazione, assemblaggio e montaggio di componenti per l'industria automobilistica civile e militare nell'Immobile come condotte dal Locatore alla data odierna, fermo restando che rimangono in ogni caso espressamente esclusi:

(i) tutti i rapporti debitori e creditori, ivi compresi i ratei attivi e passivi, le attività, i diritti, gli obblighi, le responsabilità, i debiti e/o le passività anche potenziali, ivi comprese quelle relative ai rapporti con i dipendenti e/o a imposte e tasse di qualsiasi tipo, e/o i costi sorti e riferentisi al periodo anteriore alla data di efficacia come definita nel successivo Articolo 12 (di seguito, la "Data di Efficacia") del presente Contratto;

(ii) i fondi di trattamento di fine rapporto relativi ai dipendenti addetti al Ramo d'Azienda per il periodo precedente la Data di Efficacia del presente Contratto salvo quanto previsto al successivo Articolo 4;

(iii) i crediti esistenti alla Data di Efficacia e quelli sorti e riferentisi a consegne di merci avvenute anteriormente alla Data di Efficacia;

(iv) i debiti esistenti alla Data di Efficacia e quelli sorti e riferentisi a consegne di merci avvenute anteriormente alla Data di Efficacia;

(v) il magazzino, i pezzi di ricambio ("spare parts" e "wear parts"), salvo i pezzi di ricambio che, secondo gli usi correnti di mercato vengono consegnati unitamente al macchinario al momento dell'acquisto del medesimo o al momento della sostituzione di parti di macchinario e che verranno in buona fede identificati dalle Parti entro 3 (tre) mesi dalla Data di Efficacia (i "Pezzi di Ricambio Affittati"). Al fine di evitare qualsiasi dubbio, le Parti concordano che i Pezzi di Ricambio Affittati del Locatore saranno parte del Ramo d'Azienda ai sensi del presente Contratto;

(vi) tutto il contenzioso di cui il Locatore sia parte;

(vii) tutti i rapporti di lavoro dipendente diversi da quelli elencati nell'Allegato 3;

(viii) ogni responsabilità in materia ambientale;

(ix) tutte le fideiussioni e garanzie di qualsiasi genere prestate dal Locatore a favore di terzi.

3.2 In particolare, per effetto delle esclusioni di cui al precedente Articolo 3.1:

(i) l'Affittuario, non risponderà di alcun debito del Locatore, compresi quelli maturati verso i dipendenti (quali TFR, ferie, ratei tredicesima e quattordicesima ecc), sia in base ai rapporti di lavoro dipendente in essere alla Data di Efficacia ed elencati nell'Allegato 3, sia in base ad altri rapporti di lavoro con il Locatore, anche se non ancora determinato e/o scaduto, derivante da qualsiasi tipo di atto, fatto e/o circostanza riferibile al periodo precedente la Data di Efficacia;

(ii) l'Affittuario non risponderà di eventuali debiti tributari e/o previdenziali (anche se non ancora accertati) relativi alla gestione del Ramo d'Azienda, né di alcun

debito, danno, perdita, passività di qualsiasi tipo, natura e ammontare, che derivi da tale gestione e/o comunque derivante da qualsiasi tipo di atto, fatto e/o circostanza riferibile al periodo precedente la Data di Efficacia.

3.3 Restano a carico del Locatore tutti i contenziosi, attuali o futuri, ad oggi conosciuti o meno, derivanti da qualsiasi atto, fatto e/o circostanza riferibile al periodo precedente la Data di Efficacia ed i rapporti attivi e passivi ad essi relativi, ovvero in ogni caso estranei al Ramo d'Azienda.

3.4 Il Locatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Affittuario in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi in merito a qualsiasi atto, fatto e/o circostanza riferibile al Ramo d'Azienda e relativi al periodo precedente la Data di Efficacia.

Articolo 4 - Rapporti con il personale

4.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 2 e 3, al momento di cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, del presente Contratto, compresa la cessazione conseguente all'eventuale trasferimento della proprietà del Ramo d'Azienda all'Affittuario ai sensi dell'Articolo 17 che segue, il personale a quel momento in forza all'Affittuario verrà trasferito al Locatore che si impegna, sin da ora, a riprenderlo in carico. L'Affittuario provvederà a trasferire al Locatore il fondo TFR maturato durante il periodo di affitto del Ramo d'Azienda e a corrispondere al Locatore un ammontare corrispondente a quello del fondo trasferito in conformità alle disposizioni in vigore, o, in caso di richiesta, a liquidarlo direttamente ai singoli dipendenti, se così richiesto.

Articolo 5 - Subentro nei contratti

5.1 L'Affittuario, alla Data di Efficacia, subentrerà esclusivamente nei contratti necessari per l'esercizio dell'attività di preparazione, assemblaggio e montaggio di componenti per l'industria automobilistica civile e militare così come attualmente condotta, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, tutti i contratti con clienti e fornitori e i contratti di manutenzione degli impianti e macchinari necessari alla produzione, mentre rimane escluso il trasferimento di eventuali altri contratti stipulati dal Locatore.


5.2 Con riferimento ad eventuali contratti di leasing e di subleasing troverà applicazione l'Articolo 13.2.

Articolo 6 - Utenze e Concessioni Amministrative

6.1 Il Locatore si impegna a svolgere ogni attività utile e necessaria al trasferimento e/o alla volturazione in favore dell'Affittuario di tutte le licenze o concessioni amministrative di esercizio o autorizzazioni o accreditamenti richiesti per lo svolgimento delle attività del Ramo d'Azienda (le "Autorizzazioni") e si obbliga, inoltre, a fornire tutta la documentazione necessaria al fine di garantire la piena disponibilità delle singole componenti del Ramo d'Azienda.

6.2 In particolare il Locatore dichiara e garantisce di essere titolare di tutte le Autorizzazioni o accreditamenti necessari ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari (anche comunitarie) per la conduzione del Ramo d'Azienda come attualmente condotta (incluse le autorizzazioni e gli accreditamenti per gli allestimenti di veicoli militari e la loro fornitura allo Stato).

6.3 Per l'ipotesi in cui - nonostante tutti gli sforzi profusi dalle Parti - anche solo una delle Autorizzazioni, licenze e/o dei permessi rilevante per la conduzione del Ramo d'Azienda (incluse, in particolar modo, le autorizzazioni e gli accreditamenti per gli allestimenti di veicoli militari e la loro fornitura allo Stato italiano e a stati esteri) non fosse trasferita o comunque rilasciata all'Affittuario e a causa di detto mancato trasferimento e/o rilascio, la produzione riveniente dal Ramo d'Azienda fosse ridotta per più del 20% (venti per cento) rispetto alla usuale pro-



duzione annua, l'Affittuario avrà il diritto di recedere immediatamente dal presente Contratto.

6.4 Il Locatore si impegna a svolgere ogni attività utile e necessaria al trasferimento e/o alla volturazione in favore dell'Affittuario di tutte le utenze.

Articolo 7 - Corrispettivo

7.1 Il corrispettivo annuo per l'affitto del Ramo d'Azienda è fissato in complessivi Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), oltre IVA, e verrà corrisposto in rate mensili anticipate da computarsi dalla Data di Efficacia.

La prima rata verrà versata entro 10 (dieci) giorni dalla Data di Efficacia. Il pagamento sarà effettuato tramite ordine di pagamento bancario sul conto corrente del Locatore che verrà comunicato all'Affittuario per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla Data di Efficacia.

Articolo 8 - Gestione del Ramo d'Azienda

8.1 L'Affittuario gestirà il Ramo d'Azienda senza modificarne la destinazione in modo da conservarne l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti. L'Affittuario è autorizzato a gestire il Ramo d'Azienda sotto la propria ditta, anche in deroga all'art. 2561 del codice civile. L'Affittuario potrà intervenire liberamente sull'organizzazione e/o la gestione dei fattori produttivi del Ramo d'Azienda. L'Affittuario sarà libero di determinare il livello delle scorte del Ramo d'Azienda, anche in deroga all'art. 2561 del codice civile purché la sua politica di gestione delle scorte sia sufficiente ad assicurare una efficiente attività d'impresa.

8.2 Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 3 e 4, l'Affittuario sosterrà tutti gli oneri, i costi e le spese inerenti alla gestione e conduzione del Ramo d'Azienda sorti successivamente alla Data di Efficacia e per tutta la durata dell'affitto del Ramo d'Azienda ai sensi del presente Contratto. Resta inteso che l'Affittuario non è e non sarà responsabile per le obbligazioni e i debiti di qualsiasi natura che siano riferibili o derivino da atti, fatti o circostanze anteriori alla Data di Efficacia, ovvero comunque estranei al Ramo d'Azienda.

8.3 L'Affittuario sarà tenuto a provvedere ai servizi di ordinaria manutenzione dei beni che sono parte del Ramo d'Azienda come pure dei locali nei quali le attività di detta Azienda sono condotte. L'Affittuario avrà il diritto di effettuare le modifiche e sostituzioni dei beni che si rendessero necessarie ai fini della conduzione del Ramo d'Azienda e/o di spostare i macchinari e/o le apparecchiature dai locali in cui essi sono attualmente ubicati in altri locali.

L'Affittuario non avrà diritto ad alcun risarcimento per le modifiche e sostituzioni effettuate.

Articolo 9 - Diritto di ispezione

9.1 Il Locatore avrà il diritto di visitare gli impianti e i luoghi dove sono svolte le attività relative al Ramo d'Azienda, preavvertendo l'Affittuario con un congruo anticipo e concordando con esso tempi e modalità, onde evitare intralci e pregiudizio alla normale conduzione delle attività.

Articolo 10 - Requisiti del Ramo d'Azienda

10.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Locatore con riferimento al Ramo d'Azienda dichiara e garantisce che il compendio di beni, obbligazioni, diritti che costituisce il Ramo d'Azienda è l'insieme di tutti i beni, mobili e immobili, diritti, obbligazioni, autorizzazioni necessari e sufficienti ad effettuare le attività di preparazione, assemblaggio e montaggio di componenti per l'industria automobilistica civile e militare e più in generale, a condurre il Ramo d'Azienda come originariamente condotto dal Locatore alla data odierna, eccettuate le sole esclusioni di cui all'Articolo 3 che precede.

10.2 Il Locatore rilascia, inoltre, all’Affittuario le dichiarazioni e garanzie di cui all’Allegato 10.2.

10.3 Le Parti convengono che nel caso in cui le dichiarazioni e garanzie di cui all’Allegato 10.2 o altrimenti contenute nel presente Contratto rilasciate dal Locatore siano incsatto e/o incomplete e/o inveritiere l’Affittuario avrà il diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1453 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei relativi danni.

Articolo 11 - Durata

11.1 La durata del presente Contratto è convenuta in 6 (sei) anni, a decorrere dalla Data di Efficacia di cui al successivo Articolo 12, prorogabile di ulteriori 6 anni, a richiesta e discrezione dell’Affittuario, mediante comunicazione scritta da inviarsi con raccomandata A/R almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Articolo 12 - Condizioni sospensive e risolutive dell’affitto del Ramo d’Azienda; Data di Efficacia

12.1 L’affitto del Ramo d’Azienda è sottoposto alle seguenti condizioni sospensive:

- o adempimento a tutti gli obblighi previsti dall’art. 47 della L. 428/1990 e successive modifiche e integrazioni,
 - o accordo con tutte le organizzazioni sindacali con il quale sia riconosciuta l’esigenza di ricorrere a tutti gli ammortizzatori sociali disponibili e l’esistenza di almeno n. 7 (sette) esuberi nell’ambito del Ramo d’Azienda e definito il relativo processo di licenziamento collettivo, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 223/91 e successive modificazioni;
 - o liberatoria a favore dell’Affittuario in relazione a tutti i debiti e/o le passività anche potenziali relative ai rapporti con i dipendenti del Ramo d’Azienda, compresi i fondi di trattamento di fine rapporto riferentisi al periodo anteriore alla Data di Efficacia, che dovrà essere sottoscritta da parte di tutti i dipendenti del Ramo d’Azienda, e formalizzata con le modalità che la rendano inoppugnabile ai sensi di legge;
 - o conseguimento da parte dell’Affittuario dell’avvalimento di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili ai sensi di legge;
- rimanendo inteso che la Data di Efficacia è il 1° maggio 2011, a condizione che si siano esattamente verificate le predette condizioni.

In caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive di cui sopra entro il 15 maggio 2011, il presente Contratto dovrà intendersi definitivamente senza effetti e privo di ogni efficacia.

12.2 Il presente Contratto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:

- o revoca di una qualunque Autorizzazione (con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle autorizzazioni e gli accreditamenti per gli allestimenti di veicoli militari e la loro fornitura allo Stato) per fatto non imputabile all’Affittuario;
- o revoca di uno qualunque dei contratti di appalto e fornitura con clienti in essere alla data odierna per fatto non imputabile all’Affittuario;
- o assenza o revoca di qualsiasi autorizzazione ambientale per l’esercizio dell’attività del Ramo d’Azienda, per causa imputabile al Locatore, anche in relazione al periodo precedente la Data di Efficacia;
- o risoluzione - o, comunque, cessazione, per qualunque causa, dell’efficacia - del contratto di affitto e preliminare di acquisto d’azienda avente a oggetto l’Azienda San Marco S.p.A. di cui alla lettera B in Premessa, salvo il caso in



cui gli effetti di tale contratto cessino per l'intervenuto acquisto dell'Azienda San Marco da parte dell'Affittuario.

Articolo 13 - Contratti di leasing

13.1 Qualora non fosse possibile il trasferimento all'Affittuario, unitamente al Ramo d'Azienda, dei contratti di leasing, finanziario e/o operativo eventualmente facenti parte del Ramo d'Azienda, (i "Contratti di Leasing"), il Locatore subloca, per l'intera durata del Contratto e alle medesime condizioni economiche - per un canone pari a quello dovuto dal Locatore ai sensi dei Contratti di Leasing - i beni di cui ai suddetti contratti. Le Parti convengono che il canone dovuto ai sensi dei Contratti di Leasing vigente il presente Contratto è a carico dell'Affittuario e che detto canone sarà corrisposto per conto del Locatore direttamente alle società di leasing (con ciò determinando una riduzione degli ammontari dovuti alle predette società di leasing ai sensi dei sopra citati Contratti di Leasing).

13.2 Con riferimento a quanto previsto dall'Articolo 13.1 che precede, il Locatore fornirà adeguata prova scritta, contestualmente o prima della Data di Efficacia (come definita all'Articolo 12.1) dell'ottenimento del consenso dei terzi necessario ai fini della sublocazione dei beni di cui ai Contratti di Leasing; per l'ipotesi in cui dette terze parti non dovessero prestare il proprio consenso alla sub-locazione, e, conseguentemente, la produzione riveniente dal Ramo d'Azienda fosse ridotta per più del 10% (dieci per cento) rispetto alla usuale produzione annua, l'Affittuario avrà il diritto di recedere immediatamente dal presente Contratto.

Articolo 14 - Consegna del Ramo d'Azienda

14.1 La consegna del Ramo d'Azienda avverrà alla Data di Efficacia. L'Affittuario dichiara di aver avuto la possibilità di visitare i locali dove si svolgono attualmente le attività del Ramo d'Azienda e di averli esaminati unitamente ai macchinari, agli impianti e alle immobilizzazioni materiali che sono parte del Ramo d'Azienda oggetto del presente Contratto.

Articolo 15 - Divieti

15.1 Fatta eccezione per le società facenti parte del Gruppo Stola, Gruppo Metec, l'Affittuario non è autorizzato a costituire diritti a favore di terzi sul Ramo d'Azienda o su singoli beni facenti parte del Ramo d'Azienda. In particolare, è fatto espresso divieto all'Affittuario di subaffittare e/o dare in comodato a terzi, in tutto od in parte, il Ramo d'Azienda senza il preventivo consenso scritto del Locatore.

Articolo 16 - Riconsegna del Ramo d'Azienda

16.1 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 11.2, alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente Contratto, ivi compresa la cessazione derivante dall'eventuale acquisto del Ramo d'Azienda da parte dell'Affittuario ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 17, l'Affittuario si impegna a restituire l'Azienda al Locatore che si impegna a riceverla, nello stato di normale efficienza in cui l'ha ricevuta dal Locatore, salvo il normale deperimento, obsolescenza, consumo e logorio derivante dall'uso dei beni strumentali che la compongono, senza onere alcuno per l'Affittuario. Resta espressamente inteso che, come il magazzino non fa parte del Ramo d'Azienda alla data di stipula del presente Contratto, così non farà parte del Ramo d'Azienda alla data di cessazione del presente Contratto per qualunque causa - essendo il magazzino di proprietà del Conduttore.

Articolo 17 - Diritto di Prelazione a favore dell'Affittuario

17.1 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge di volta in

volta applicabili in caso di trasferimento di azienda o ramo d'azienda, e salvo quanto comunque evidenziato alla lettera D in Premessa, il Locatore concede all'Affittuario, che accetta, il diritto di prelazione all'acquisto del Ramo d'Azienda.

Articolo 18 - Varie

18.1 Qualsivoglia comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da anticiparsi via fax, e dovrà essere indirizzata:

se all'Affittuario: fax no. +39 0119518208

indirizzo: Via Ferrero 9, 10090 Cascine Vica, Rivoli (TO)

Alla cortese attenzione di Massimo Pennaglia

se al Locatore: fax no +39 0872705301

indirizzo: Zona Industriale 40 66034 Lanciano

Alla cortese attenzione di Marco Sideri

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà per iscritto all'altra all'indirizzo sopra indicato.

18.2 Qualsivoglia modifica o integrazione al presente Contratto sarà nulla se non effettuata per iscritto, restando comunque inteso che:

(a) qualsivoglia rinuncia a una o più delle condizioni di cui all'Articolo 12 sarà nulla se non effettuata per iscritto e sottoscritta dai legali rappresentanti delle Parti; inoltre, detta rinuncia dovrà fare espresso riferimento al presente Contratto e alla relativa clausola che prevede detta condizione; in nessun caso potrà attribuirsi valore interpretativo alla condotta, comprensiva di omissioni, dichiarazioni, atti, comunicazioni o fatti di una e/o di tutte le Parti;

(b) in nessun caso le dichiarazioni o comunicazioni eventualmente fatte ai terzi, inclusi fornitori e/o licenziatari e/o agenti e/o mezzi di comunicazione di massa potranno essere interpretati come modifiche o rinunce ai termini e alle condizioni del presente Contratto, né, in ogni caso, quale rinuncia alle condizioni di cui al precedente Articolo 12.

18.3 Poiché il corrispettivo è soggetto a IVA, le Parti richiederanno la registrazione del presente Contratto a imposta fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche e integrazioni.

18.4 Unitamente al Ramo d'Azienda è trasferito il diritto ad utilizzare il c.d. plafond ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DPR 633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

18.5 Ciascuna Parte sosterrà le spese e i costi di propria competenza, inclusi i costi e le spese per onorari professionali e di consulenti (compresi gli oneri legali), dovuti in relazione alla negoziazione e alla redazione del presente Contratto. Tutte le tasse, le imposte e gli altri oneri fiscali e costi notarili derivanti dalla sottoscrizione e registrazione del presente Contratto saranno a carico dell'Affittuario.

18.6 Qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano.

18.7 Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata si applicano le norme di legge in materia, e viene consegnata al Notaio autentificante esclusivamente per la registrazione e l'iscrizione quali adempimenti di legge, impegnandosi a compiere atto di rettifica se i dati indicati fossero erronei.

Allegati:

Allegato D: l'Immobile

Allegato 3: Elenco Dipendenti



volta applicabili in caso di trasferimento di azienda o ramo d'azienda, e salvo quanto comunque evidenziato alla lettera D in Premessa, il Locatore concede all'Affittuario, che accetta, il diritto di prelazione all'acquisto del Ramo d'Azienda.

Articolo 18 - Varie

18.1 Qualsivoglia comunicazione tra le Parti in relazione al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da anticiparsi via fax, e dovrà essere indirizzata:

se all'Affittuario: fax no. +39 0119518208

indirizzo: Via Ferrero 9, 10090 Cascine Vica, Rivoli (TO)

Alla cortese attenzione di Massimo Pennaglia

se al Locatore: fax no +39 0872705301

indirizzo: Zona Industriale 40 66034 Lanciano

Alla cortese attenzione di Marco Sideri

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà per iscritto all'altra all'indirizzo sopra indicato.

18.2 Qualsivoglia modifica o integrazione al presente Contratto sarà nulla se non effettuata per iscritto, restando comunque inteso che:

(a) qualsivoglia rinuncia a una o più delle condizioni di cui all'Articolo 12 sarà nulla se non effettuata per iscritto e sottoscritta dai legali rappresentanti delle Parti; inoltre, detta rinuncia dovrà fare espresso riferimento al presente Contratto e alla relativa clausola che prevede detta condizione; in nessun caso potrà attribuirsi valore interpretativo alla condotta, comprensiva di omissioni, dichiarazioni, atti, comunicazioni o fatti di una c/o di tutte le Parti;

(b) in nessun caso le dichiarazioni o comunicazioni eventualmente fatte ai terzi, inclusi fornitori e/o licenziatari e/o agenti e/o mezzi di comunicazione di massa potranno essere interpretati come modifiche o rinunce ai termini e alle condizioni del presente Contratto, né, in ogni caso, quale rinuncia alle condizioni di cui al precedente Articolo 12.

18.3 Poiché il corrispettivo è soggetto a IVA, le Parti richiederanno la registrazione del presente Contratto a imposta fissa, ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 131 del 26 aprile 1986 e successive modifiche e integrazioni.

18.4 Unitamente al Ramo d'Azienda è trasferito il diritto ad utilizzare il c.d. plafond ai sensi dell'art. 8, comma 4, del DPR 633/1972 e successive modifiche e integrazioni.

18.5 Ciascuna Parte sosterrà le spese e i costi di propria competenza, inclusi i costi e le spese per onorari professionali e di consulenti (compresi gli oneri legali), dovuti in relazione alla negoziazione e alla redazione del presente Contratto. Tutte le tasse, le imposte e gli altri oneri fiscali e costi notarili derivanti dalla sottoscrizione e registrazione del presente Contratto saranno a carico dell'Affittuario.

18.6 Qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano.

18.7 Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente scrittura privata si applicano le norme di legge in materia, e viene consegnata al Notaio autenticaute esclusivamente per la registrazione e l'iscrizione quali adempimenti di legge, impegnandosi a compiere atto di rettifica se i dati indicati fossero erronei.

Allegati:

Allegato D: l'Immobile

Allegato 3: Elenco Dipendenti



Allegato 10.2: Dichiarazione e garanzie del Locatore
MARCO SIDERI - DI CURSI COSIMO
Repertorio n. 19.264

Raccolta n. 8.922

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE

Io sottoscritto Dr. Alessio Paradiso, Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, alla residenza di Torino, con studio in Piazza Solferino n. 6, attesto che i signori:

- Di Corsi Cosimo, nato a Torino il 4 settembre 1969, domiciliato in Rivoli, frazione Cascine Vica, via Ferrero n. 9/11, nella qualità di procuratore speciale della società "SAN MARCO VEICOLI S.R.L." con sede in Lanciano (Chieti) Zona Industriale n. 40, capitale sociale euro 10.000,00, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Chieti 02361380690, giusta i poteri derivanti dalla procura speciale autenticata nella sottoscrizione da me Notaio in data 20 aprile 2011, rep. n. 19254, che in originale trovasi allegata al suesteso atto segnata di lettera "A", Sideri Marco, nato a Lanciano l'1 maggio 1966, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e rappresentante della società "SOCIETA' GENERALE COSTRUZIONI - SO.GE.CO. S.P.A." con sede in Atesa (Chieti) Frazione Contrada Saletti, Zona Industriale snc, capitale sociale euro 765.000,00, codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Chieti 00389710690, giusta i poteri derivanti dal verbale del consiglio di amministrazione del 21 aprile 2011, che in copia conforme all'originale trovasi allegato al suesteso atto segnato di lettera "C", cittadini italiani, della cui identità personale e poteri io notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza la sottoscrizione al suesteso atto in calce e a margine degli altri fogli, letti da me Notaio, e sugli allegati di cui è stata omessa la lettura per espressa richiesta delle parti..

Torino, nel mio studio in Piazza Solferino n. 6.

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di aprile.

Sottoscritto alle ore diciannove e minuti cinquantacinque.

F.to: ALESSIO PARADISO notaio